

Frequently Asked Questions (FAQ)

PTES REGIONE CAMPANIA 2018 2020

AGGIORNAMENTO 2019

DOMANDA 1

All'art. 4 comma 3 b) dell'avviso, cosa si intende per opere incompiute?

RISPOSTA 1

Per opere incompiute si intendono quelle opere segnalate dagli Enti locali all'anagrafe delle opere incompiute di competenza, rispettivamente, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle Regioni e delle Province Autonome, aggiornato annualmente. L'aggiornamento è realizzato ai sensi del D.M. 13 marzo 2013, n. 42 disciplinante il "Regolamento recante modalità di redazione dell'elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'art. 44 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

DOMANDA 2

Quando è che può essere omessa la verifica di vulnerabilità al fine della presentazione dell'istanza ?

RISPOSTA 2

Ai sensi dell'art. 12 comma 3 dell'avviso la verifica di vulnerabilità non è richiesta nel caso di opere o lavori strutturali relativi a:

- a) interventi di nuova costruzione di cui al comma 3 lettera c) dell'articolo 4;
- b) ampliamenti di edifici scolastici esistenti di cui al comma 3 lettera d) del precedente articolo 4;
- c) interventi di sostituzione edilizia, per delocalizzazione in altro sito, di edifici scolastici esistenti, posizionati in zone a rischio idrogeologico molto elevato (R4) ed elevato (R3);
- d) interventi di sostituzione edilizia di manufatti totalmente inagibili, ad oggi fatiscenti e da demolire. In tale ultimo caso si sottolinea che al fine di omettere la verifica, l'edificio deve essere fatiscente e lo si deve dimostrare con documentazione fotografica e una dettagliata relazione tecnica. La semplice presenza di una ordinanza di inagibilità, fatta anche recentemente non dà diritto assolutamente a omettere la verifica di vulnerabilità. In questo caso l'omissione della verifica di vulnerabilità comporta l'esclusione dal PTES.

DOMANDA 3

Un Ente comunale, in riferimento ad un unico plesso scolastico, ha predisposto, suddividendolo in lotti funzionali, un progetto di adeguamento sismico dell'edificio esistente (1°lotto) e un progetto di ampliamento per manifestate esigenze didattiche (2°lotto.) E' possibile per il medesimo plesso scolastico (già inserito nell'elenco di cui ai Decreti n°22 e 24 dell'08/11/2018 BURC 82/2018) richiedere un unico finanziamento comune per entrambi i lotti?

2 - In caso affermativo come si calcolano i punteggi relativi alle due tipologie di lavorazioni? si procede con una somma (P1,1 ed P1,4), con una media aritmetica tra le due, oppure si considera quello più alto tra i due?

RISPOSTA 3

Se gli edifici oggetto di intervento erano previsti nel PTES si può presentare una sola istanza relativa all' unico intervento funzionale in conformità a ciò che prevede l'avviso pubblico.

Il punteggio da considerare è quello che prevede la situazione più gravosa in termini di I_r.

Se uno dei due lotti funzionali non contempla aulari, ma prevede esclusivamente le attività finalizzate al miglioramento dell'attrattività della scuola (palestra, mensa, auditorium, uffici amministrativi, servizi accessori , allora le due istanze vanno tenute separate.

DOMANDA 4

In riferimento ad un intervento su un plesso scolastico composto da tre fabbricati(A- B –C) su un unico lotto è stata presentata una unica istanza progettuale inserita nell'allegato A del DD 1015/2018 e ss.mm.ii. afferente a due dei tre fabbricati (A e B) componete il plesso scolastico, mentre il fabbricato C non è oggetto di intervento. L'Ente intende modificare la proposta progettuale, evidenziando che nel frattempo l'Ente ha programmato con altri fondi un intervento sull'edificio B, per il quale, essendo stato oggetto di stralcio del progetto candidato nel PTES è stato utilizzato lo stesso CUP.

Si chiede: per l'aggiornamento del PTES, annualità 2019, è possibile presentare un progetto (per lo stesso edificio scolastico relativamente al solo corpo di fabbrica A) che vede una nuova tipologia di intervento, un nuovo importo e l'acquisizione di un nuovo CUP?

RISPOSTA 4

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 nel corso della procedura di aggiornamento l'Ente può, fermo restando lo/gli edificio/i scolastico/i oggetto dell'istanza originaria, introdurre le seguenti modifiche:

- a) tipologia dell'intervento,
- b) costo totale dell'intervento,
- c) livello progettuale dell'intervento,
- d) quota degli eventuali co-finanziamenti,
- e) integrare/modificare il punteggio già acquisito nel corso della procedura valutativa dell'anno 2018;

Pertanto per l'annualità 2019 si può modificare l'intervento così come richiesto prestando attenzione ad acquisire un nuovo CUP, a riapprovare il progetto e inserirlo correttamente nel programma triennale OO.PP.

DOMANDA 5

Con riferimento all'Art. 6 - Modalità di partecipazione e documentazione da presentare (comma 4) si chiede di chiarire se nel caso di nuove costruzioni che prevedono la realizzazione anche della palestra in continuità con l'intero edificio occorra presentare istanza separata.

Nello specifico gli interventi attualmente candidabili da questo Ente prevedono la realizzazione al proprio interno anche della palestra, spesso di un auditorium e di aule polifunzionali oltre che di altri spazi connessi alla didattica. Tali spazi nel complesso individuano una unica unità funzionale, oltre che compositiva e in alcuni casi anche strutturale.

Tutto ciò premesso, trattandosi di edifici di scuola secondaria superiore, si evidenzia che le attività previste nei cosiddetti Lotti B (Palestra, Auditorium, servizi accessori e aule polifunzionali) e al tempo del primo inserimento candidati separatamente per ottemperare pienamente alle richieste dell'avviso, non sono separabili dal Lotto principale in quanto parte integrante dell'offerta formativa, indispensabile ai fini del rispetto degli indici previsti dal DM del 18.12.1975. Ciò è rafforzato dalla possibilità da parte degli istituti scolastici utilizzatori di attivare indirizzi di studio in tali nuovi plessi per i quali queste aule ed ambienti speciali (si pensi all'indirizzo scientifico-sportivo o quello coreutico-musicale) sono caratterizzanti l'offerta didattica e quindi di indispensabile contemporanea realizzazione con i corpi di fabbrica in cui sono localizzate le aule normali.

Per tale motivo si chiede la possibilità di unificare in unica candidatura ciò che in prima istanza è stato proposto separatamente.

RISPOSTA 5

Ai sensi dell'art.6 comma 4 nel caso di un edificio scolastico articolato funzionalmente in più corpi di fabbrica situati nelle immediate vicinanze, qualora esistano o siano da realizzare alcuni manufatti strutturalmente indipendenti in cui sono allocati o si prevedono di allocare esclusivamente le attività finalizzate al miglioramento dell'attrattività della scuola (palestra, mensa, auditorium, uffici amministrativi, servizi accessori...), l'Ente è tenuto a presentare per i predetti manufatti una richiesta di aggiornamento autonoma, confermando la separazione dall'eventuale ulteriore istanza avente ad oggetto gli edifici esistenti o a farsi destinati allo svolgimento delle attività prettamente didattiche (aulari, laboratori, biblioteca, ecc).

DOMANDA 6

Un Ente propone il Progetto di Recupero Architettonico, Impiantistico e Strutturale di una Scuola Media di primo grado su un edificio composto da diversi Corpi di fabbrica. Due di questi corpi di fabbrica sono oggetto di altro finanziamento.

Tra gli altri corpi di fabbrica vi è un blocco formato da due corpi di fabbrica : uno ottocentesco, vincolato, e altri due costruiti in epoca più recente e non vincolati. L'intervento su questi corpi di fabbrica è inserito nella Graduatoria del PTES (Allegato A Graduatoria istanze ammissibili) di cui al DD 1015/2018 e seguenti con oggetto: Recupero Architettonico, Impiantistico e Statico Dei Corpi Ottocenteschi Della Scuola Media.

L'istanza presentata nel 2018 prevedeva come tipologia di lavori esclusivamente la n°1 e cioè: 'Interventi di adeguamento e di miglioramento sismico, di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti-art.4 co.2 lett. a.1), a.4), a.5) e a.6) dell'Avviso'

Dopo ulteriori indagini statiche e le prove sui materiali, si ipotizza il recupero del Corpo Ottocentesco e l'Abbattimento e Ricostruzione dei Corpi staticamente ed economicamente non Recuperabili.

Si chiede come procedere per l'aggiornamento dell'istanza che dovrebbe prevedere oltre alla tipologia d'intervento 1 per il Restauro del Corpo Ottocentesco anche l'uso della tipologia n°2 e cioè: 'Interventi di nuova costruzione in sostituzione di edifici esistenti di cui all'art.4 co.2 lett a2) e a3)'.
'

RISPOSTA 6

Al fine dell'aggiornamento dell'istanza L'Ente può proporre un'unica istanza che prevede tutte e due le tipologie di intervento facendo riferimento per il calcolo delle superfici di cui all'art. 11 dell'avviso ai due corpi di fabbrica separati e per il calcolo dell'Ir considerare quello che prevede la situazione più gravosa in termini di Ir.

Naturalmente per il corpo di fabbrica oggetto ad abbattimento e ricostruzione va esplicitato il calcolo della mancata convenienza tecnica e economica dell'intervento di adeguamento dell'edificio esistente .

DOMANDA 7

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett a.1 si possono realizzare " interventi di sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione in situ di edifici scolastici esistenti, privi di vincolo di interesse culturale (ai sensi del vigente decreto legislativo 22/01/204 n.42), nel caso in cui l'intervento di adeguamento sismico non sia conveniente dal punto di vista tecnico e/o economico".

Come va dimostrata la convenienza tecnica e/o economica dell'intervento ?

RISPOSTA 7

Al fine della dimostrazione della convenienza tecnico- economica è necessario produrre uno studio di fattibilità per l'adeguamento dell'edificio esistente e uno studio di fattibilità per l'intervento di sostituzione edilizia.

La scelta del tipo di intervento, è determinata, al di là del contributo massimo ammissibile ai sensi dell'art. 11 dell'avviso, dal costo minore dei due studi di fattibilità.